



COMUNE DI CASCIA
-PROVINCIA DI PERUGIA-

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29-07-2019)
(modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30-12-2024)
(modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 19-05-2025)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cascia per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica, culturale e sportiva della città, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e dell'arredo urbano, per la riqualificazione dei servizi di accoglienza e per il sostegno ad eventi e manifestazioni di particolare rilevanza.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo) ubicata nel territorio del Comune di Cascia.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cascia, che pernottano nelle strutture ricettive della città e del suo territorio;
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.
3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.
4. Il soggetto Responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'Imposta.

Articolo 4 - Istituzione e Misura dell'imposta

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del TUEL, attribuzione del Consiglio Comunale, mentre la misura della stessa imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 3,00 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di 2 pernottamenti mensili, anche non consecutivi a seconda della categoria ricettiva dettagliatamente indicate sulla delibera di Giunta.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle

caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Il Comune di Cascia comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) le persone con disabilità conformemente alla norma di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992 e loro accompagnatore, i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;

c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario, gli appartenenti alle forze dell'ordine;

d) Autisti di pullman turistici;

e) gli studenti iscritti nelle Scuole del Comune di Cascia e dei territori limitrofi e ai corsi di formazione/istruzione tenuti da Istituti di alta formazione e da soggetti formativi sostenuti dal Comune di Cascia;

f) i gruppi scolastici appartenenti alle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;

g) gli ospiti del Comune che alloggiano nelle camere riservate sull'immobile di proprietà dell'Ente (Ex Ostello attualmente La Corte).

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n° 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. L'applicazione dell'esenzione di cui alla precedente lettera e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n° 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti l'iscrizione alle Scuole, agli Istituti e ai soggetti formativi di cui al comma e) per l'anno formativo in corso.

Per i soggetti di cui al comma 1 lettera f) l'esenzione sarà applicata dal gestore della struttura previa attestazione del Dirigente scolastico dell'istituto di provenienza resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Cascia entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun mese solare e, con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario alla Tesoreria comunale
- mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

3. I versamenti dovranno essere effettuati con riferimento ad ogni singola struttura.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cascia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Cascia con le modalità indicate nel precedente articolo 6, comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro 16 (sedici) giorni della fine di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente articolo 5, l'imposta incassata, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n° 471, n° 472 e n° 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n° 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 15,00.

Articolo 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie competenti per territorio ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546.

Articolo 13 - Rendicontazione annuale

Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento. Il rendiconto è ampiamente pubblicizzato dal Comune, trasmesso tramite posta elettronica agli esercizi ricettivi e posto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica.

Articolo 14 - Osservatorio permanente

E' istituito l'Osservatorio Permanente sul Turismo, così composto: 1 rappresentante dell'Amministrazione comunale; 1 rappresentante delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture della ricettività; 1 rappresentante delle attività della ristorazione; da 1 rappresentante delle attività commerciali, 1 rappresentante delle principali Fondazioni/Associazioni culturali del Comune di Cascia; 1 rappresentante della comunità agostiniana di Cascia; 1 rappresentante dell'Opera "Santa Rita" di Roccaporena.

Tale Osservatorio ha, tra i propri compiti, quello di monitorare la destinazione delle somme derivanti dall'imposta, gli effetti dell'applicazione della stessa e di formulare eventuali proposte correttive.